

# ORIENTE CRISTIANO

ANNO XXXVI  
OTTOBRE - DICEMBRE 1996 4

RIVISTA TRIMESTRALE DELLA ASSOCIAZIONE  
CULTURALE ITALIANA PER L'ORIENTE CRISTIANO

DIRETTORE RESPONSABILE: Diac. Paolo Gionfriddo  
COORDINAMENTO REDAZIONALE: Maurizio Farina,  
Luigi Lucini, Giovanni Pecoraro, Teodoro Schirò

Direzione - Redazione - Amministrazione: Piazza Bellini, 3 - 90133 PALERMO - fax 091/363355  
c.c.p. 14574909 Autorizzazione Trib. PA 14/1961

## S O M M A R I O / ESTRATTO

I canoni del Concilio Quinisesto o Trullano ed il *Codex Canonum  
Ecclesiarum Orientalium* (Danilo Ceccarelli Morolli) 29

SPEDIZIONE IN A. P. - art. 2, comma 20/c legge 662/96 - Filiale di Palermo

# I CANONI DEL CONCILIO QUINISESTO O TRULLANO ed il *CODEX CANONUM ECCLESiarUM ORIENTALIUM*

Nel 1995 il *Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi* ha pubblicato l'*editio cum fontibus* del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* [= CCEO]<sup>1</sup>. Tale evento è di non poco conto nella canonistica, specie quella orientale; infatti ora il Codice di diritto canonico per le Chiese Orientali Cattoliche risulta essere, oltre che uno strumento di legge e di diritto comune, anche un mezzo per poter investigare una delle tematiche più complesse ed importanti della canonistica orientale: le fonti. L'impresa scientifica realizzata dal *Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi* è stata portata a termine in tempi brevi (si pensi che il CCEO fu promulgato il 18 ottobre 1990 e che l'*editio* italiana è apparsa nel 12° volume dell'*Enchiridion Vaticanum* nel 1992). Tale opera si impone senza ombra di dubbio all'attenzione di tutti gli studiosi e dei cultori della scienza canonica, sia per la qualità che per la mole di documentazione riportata. Infatti il testo dell'*editio cum fontibus* del CCEO si presenta estremamente ben strutturato; le fonti sono riportate in perfetto ordine cronologico per ciascun canone: dai canoni dei concili ecumenici, ai canoni dei "Santi Padri" e dei sinodi provinciali antichi, alla legislazione dell'Impero Romano d'Oriente, per poi porre gli atti legislativi dei Romani Pontefici, le istruzioni delle varie Congregazioni nonché i canoni della disciplina orientale antecedente allo *ius vigens* (cioè i 4 *motu proprio* di Pio XII), infine i documenti del Concilio Vaticano II, il Direttorio Ecumenico (I parte del 1967, II parte del 1970) e - non di minore importanza - i sinodi orientali, che costituiscono la base dello *ius particolare* per ciascuna *ecclesia sui iuris* cattolica orientale.

Tra le fonti riportate dall'*editio cum fontibus* del CCEO, appare assai spesso il Concilio Trullano o Quinisesto (in greco: Πενθεκτῆ), emanante 102 canoni<sup>2</sup>, la cui importanza nel mondo cristiano-orientale, specie per le Chiese Ortodosse di tradizione costantinopolitana, è ben nota a tutti gli orientalisti cristiani.

<sup>1</sup> PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Ioanni Pauli PP. II Promulgatus - Fontium Annotatione Auctus*, Città del Vaticano 1995 (Libreria Editrice Vaticana).

<sup>2</sup> L'edizione critica dei canoni del Trullano, con traduzione in lingua inglese è in NEDUNGATT G. - FEATHERSTONE M. (edd.), *The Council in Trullo revisited*, «Kanonika» 6, Roma 1995, 41-186.

Pertanto, questo breve scritto intende esaminare la presenza, e quindi l'influsso, dei canoni del Concilio Trullano CCEO.

Il Concilio Trullano ha conosciuto negli ultimi anni una fase di intensi studi che hanno condotto ad una vera e propria "rivisitazione" scientifica canonica. Lo stesso Romano Pontefice, Giovanni Paolo II, all'inizio della Costituzione Apostolica «*Sacri Canones*» del 18 ottobre 1990, promulgante il CCEO, ha citato esplicitamente questo concilio, asserendo: «*Sacri Canones, quorum "integram praeceptionem ac immobilem" Patres in Concilio Oecumenico spetimo, apud Nicaenam Sedem anno Domimini DCLXXXVII congregati, praesidibus legatis a Decessore Nostro Hadriano I missis, in prima eiusdem Concili canonica regula prorsus confirmaverunt, "exultantes in eis sicut qui invenit spolia multa", breviter ab eodem Concilio declarati sunt ii esse, qui ab almis, ut traditio fert, Apostolis et a "sex sanctis universalibus Synodis atque his Conciliis, quae localiter collecta sunt" necnon a "sanctis patribus nostris" prolati sunt. Enimvero idem Concilium, cum affirmaret sacrorum canonum auctores "ab uno eodemque Spiritu" illustratos statuisset "quae expediunt", canones illos unum Corpus legum ecclesiasticarum duxit idque veluti, "Codicem" pro omnibus Ecclesiis orientalibus confirmavit, ut iam pridem Quinisexta Synodus, in Trullano conclavi Constantinopolitanae urbis anno Domini DCXCI coadunata, fecerat, provinciam aerundem legum in secundo suo canone distinctius circumscribendo*»<sup>3</sup>.

Questo brano pontificio risulta di fondamentale importanza per ciò che concerne sia il Trullano che la storia delle fonti della canonistica orientale. Infatti, era controversa la partecipazione di Roma al concilio, e quindi l'accettazione di questo da parte della Chiesa Cattolica. In merito gli studiosi erano divisi: JOANNOU ha sollevato il problema dell'ecumenicità del Trullano, asserendo che i rappresentanti papali non vi presero parte; invece MENEVIS-SOGLU ha sostenuto che i legali papali furono presenti<sup>4</sup>. Nonostante questo concilio sia stato quasi "posto in sordina" dall'Occidente, tuttavia «(...) un buon numero di canoni sono citati dai canonisti di Mansi (*Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*) e da Sisto V (*Bullar. Romanum, Const. 87*). Anzi, nel sec. XII, alcuni canoni del Trullano (cann. 2, 4, 6, 7, 11, 13, 15, 23, 26, 28, 31, 32, 35 e 36) sono stati compresi nel *Decretum Gratiani*»<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> GIOVANNI PAOLO II, Cost. Ap. *Sacri Canones*, 18 oct. 1990; in *AAS* 32 (1990), 1033-1034.

<sup>4</sup> Entrambe le tesi sono riportate da SALACHAS D., *La Normativa del Concilio Trullano commentata dai canonisti bizantini del XII secolo Zonaras, Balsamone, Aristenos*, in *Oriente Cristiano* 31 2/3 (1991) [numero monografico]. L'A. in questo suo pregevole studio fornisce la traduzione in italiano dei canoni del Trullano; pertanto è questa l'unica edizione italiana dei canoni del Trullano circolante.

<sup>5</sup> SALACHAS D., *La Normativa del Concilio Trullano ...*, op. cit., 6.

Il dato interessante è dunque fornito dalla modalità della citazione papale in riferimento al concilio Trullano. Infatti, i padri conciliari del concilio Niceno II (anno 787) confermarono ufficialmente e “notificarono” a Roma, tramite i legati pontifici, gli atti conciliari; tra questi vi era il disposto del c. 1, sancente la necessità di osservare il *corpus*, allora esistente e circolante, dei *sacri canones*, costituito dai canoni di tutti i concili ecumenici antecedenti, i canoni dei sinodi provinciali antichi, i cosiddetti “Canoni dei Santi Padri” nonché la importantissima collezione canonica orientale dei “Canoni degli Apostoli”. Inoltre, il Niceno II fu il primo concilio a trattare dei requisiti da osservare affinché un concilio potesse definirsi ecumenico<sup>6</sup> e riprendendo il c. 2 del Trullano, confermò tutto il *corpus* di canoni esistente all'epoca. Infatti il Trullano, aveva enumerato tutta la legislazione anteriore ad esso ritenuta autentica e confermandola; questo costituisce un *unicum* nella storia della canonistica; infatti il Trullano provvide ad istituire un elenco ufficiale – quindi definitivo – dei *sacri canones* ritenuti autentici e perciò validi per la Chiesa<sup>7</sup>. Dunque il can. 2 del Trullano rappresenta – in ambito canonico – un po' una sorta di equivalente di ciò che è il “canone delle Sacre Scritture” (*in hoc casu* “canone delle leggi ecclesiastiche”). Come si può notare, leggendo questo canone<sup>8</sup>, sono citati tutti i

<sup>6</sup> Pur non essendoci canoni del Niceno II specifici al riguardo, tuttavia negli atti posti alla fine del concilio fu esaminato il problema (probabilmente in contrapposizione allo pseudo-concilio iconoclasta di Hiera del 754, che infatti fu condannato dallo stesso Niceno II). Alla cosa il Niceno II rispose che doveva essere necessaria la presenza del Papa quale “cooperatore” (συνεργόν) e che dovevano essere consenzienti (συνφωνοῦντες) i Patriarchi d'Oriente; inoltre era necessario che il carattere della dottrina emanata dal concilio fosse univale e che i dettami conciliari fossero ricevuti da tutte le Chiese. Per la parte storica del Niceno II ved. YANNOPOULOS P. A., *Il secondo concilio di Nicea (767-787) o settimo concilio ecumenico*, in ALBERIGO G. (ed.), *Storia dei Concili Ecumenici*, Brescia 1990, 145-154.

<sup>7</sup> SALACHAS D., *La Normativa del Concilio Trullano ...*, op. cit., 25.

<sup>8</sup> Statuiva infatti il c. 2 Trullano: « Questo santo concilio ha preso anche l'ottima ed importantissima decisione, secondo cui resteranno d'ora in poi saldi e confermati per la salvezza delle anime e la sanazione delle passioni, gli 85 canoni accettati e confermati dai santi e beati padri che ci hanno preceduti, e trasmessi a noi anche sotto il nome dei santi e gloriosi apostoli. Ma siccome in questi canoni ci è ordinato di accettare anche le Costituzioni degli stessi apostoli, redatte da Clemente, nelle quali già gli eretici hanno interpolato con l'introduzione, a danno della Chiesa, cose false e estranee alla vera fede, offuscando la nobile bellezza delle verità divine, abbiamo deciso di rigettare, come conviene fare, queste stesse Costituzioni per l'edificazione e la sicurezza del popolo cristiano, disapprovando assolutamente le elucubrazioni delle menzogne eretiche, basandoci sul puro e completo insegnamento degli apostoli. Confermiamo anche tutti gli altri santi canoni, dettati dai nostri santi e beati padri, ossia i trecentodiciotto santi padri riuniti a Nicea, quelli di Ancira, di Neocesarea, di Gangre, di Antiochia di Siria e di Laodicea d Frigia; di più, i centocinquanta padri che si sono riuniti in questa città imperiale, protetta da Dio, e i duecento padri, riuniti la prima volta ad Efeso e i seicentotrenta santi e beati padri di Calcedonia; parimenti quelli di Sardica, di Cartagine, come anche quelli che si sono nuovamente riuniti in questa città imperiale, protetta da Dio, sotto Nettario, vescovo di questa città imperiale, e Teofilo che fu arcivescovo di Alessandria. Ma anche canoni di Dionigi, che fu arcivescovo della grande città di Alessandria. Ma anche i canoni di Dionigi che fu arcivescovo della grande città di Alessandria, e Pietro, che fu arcivescovo di Alessandria e martire, di Gregorio il

concili ecumenici (Niceno I, Efeso, Calcedonia, Costantinopoli, ecc.), i canoni dei sinodi particolari antichi (Ancira, Neocesarea, Gangria, Antiochia, Laodicea, Sardica e Cartagine) ed i canoni dei Santi Padri (Dionigi di Alessandria, Pietro Alessandrino, Gregorio di Neocesarea, Atanasio il Grande, Basilio Magno, Gregorio di Nissa, Gregorio il Teologo, ecc.), infine i canoni degli Apostoli; furono, invece, rigettate le «Costituzioni Apostoliche» (forse la versione circolante in Costantinopoli allora non convinceva i padri conciliari. Dunque tutto ciò rappresenta un po' un aspetto ancora poco chiaro, se si tiene presente poi che questa collezione fu tradotta parzialmente da Dionigi l'Esiguo e quindi portata in Occidente<sup>9</sup>.

Chiaramente il Niceno II al c. 1 si rifece al c. 2 del Trullano e quindi tale stato di cose fu nuovamente, ed ufficialmente, confermato<sup>10</sup>.

GIOVANNI PAOLO II ha dunque posto - proprio all'inizio della Cost. Ap. «*Sacri Canones*» - in relazione i due concili (Trullano e Niceno II) e sembra aver fatto ciò non solo da un punto di vista storico, ma soprattutto giuridico. In questa operazione di logica giuridica, il Romano Pontefice, ricordando l'importanza e la validità dell'ultimo dei concili ecumenici (il Niceno II), sembra aver voluto sancire anche in modo definitivo la validità del Concilio Trullano. Inoltre, l'importanza data al *corpus* canonico costituito dai canoni di tutti i concili ecumenici, da quelli dei sinodi antichi e da quelli dei Padri, costituisce senza dubbio il substrato giuridico-canonico al quale il CCEO stesso ha attinto. Del resto, scorrendo le fonti del Codice, l'influsso di tale *corpus* appare più che

---

*Taumaturgo che fu vescovo di Neocesarea, di Atanasio arcivescovo di Alessandria di Basilio arcivescovo di Cesarea in Cappadocia, di Gregorio vescovo di Nissa, di Gregorio il teologo, di Amfilochio di Iconio, di Timoteo il primo che fu arcivescovo di Alessandria, di Teofilo arcivescovo della stessa grande città di Alessandria, di Cirillo, arcivescovo della stessa Alessandria e di Gennadio, che fu patriarca di questa città imperiale protetta da Dio; in più, il canone dettato da Cipriano, che fu arcivescovo del paese dell'Africa, e dal suo sinodo, canone che è rimasto in vigore, secondo la tradizione, nei soli territori di questi vescovi. A nessuno è permesso di falsificare i canoni enumerati, o di dichiararli nulli, o oltre a questi di ammetterne altri composti con falsificazioni invece da coloro che hanno tentato di sfruttare la verità. Se qualcuno è convinto di innovare a proposito di qualche canone o di tentare di alterarlo, avrà da rispondere come colpevole secondo questo stesso canone, essendo propriamente soggetto alla pena che questo canone impone e corretto da questo canone contro il quale egli ha peccato» (SALACHAS D., *La Normativa del Concilio Trullano ...*, op. cit., 24-25). È da notare, infine, che il c. 2 Trullano aveva come fonti il c. 85 degli Apostoli ed il c. 1 del Concilio di Calcedonia.*

<sup>9</sup> Per ciò che riguarda il Trullano e la sua estensione in Occidente, ved.: OHME E., *Begegnung zwischen Ost und West in den Kanones des Concilium Quinisextum (692)*, in COPPOLA R. (a.c.d.), *Incontro fra Canonici d'Oriente e d'Occidente*, II, Bari 1994, 101-122. Mentre sulla sua ecumenicità, ved.: PERI V., *Introduzione*, in NEDUNGATT G. - FEATHERSTONE M. (edd.), *The Council in Trullo revisited*, «Kanonika» 6, Roma 1995, 20-30; DURA N., *The Ecumenicity of the Council in Trullo: Witness of the Canonical Tradition in East and West*, in NEDUNGATT G. - FEATHERSTONE M. (edd.), op. cit. supra, 229-262.

<sup>10</sup> Concilio Niceno II, c. 2 «» (AA. VV., *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, Bologna 1991, 138-139).

evidente. A riprova di quanto detto, risiede infatti il disposto del c. 2 CCEO statuyente: «*Canones Codicis, in quibus plerumque ius antiquum Ecclesiarum orientalium recipitur vel accomodatur, praecipue ex illo iure extimandi sunt*».

In virtù del c. 2 CCEO, possiamo ritenere che i canoni del Trullano abbiano esercitato un autorevole influsso sull'attuale *ius vigens* e che perciò il Codice si sia ispirato anche ai canoni del Trullano. Tale cosa possiede anche un importante implicanza ecumenica. Infatti, la Chiesa Ortodossa Bizantina attribuisce enorme importanza alla legislazione trullana, considerandola quasi una sorta di "codice" al quale tutt'oggi fa costante riferimento<sup>11</sup>. Del resto è stato precipuo intento della *Pontificia Commissio Codicis Iuris Orientalis Recognoscendo* quello di guardare con attenzione ai canoni del primo millennio, al fine di garantire una maggiore aderenza del codice alla tradizione giuridica orientale<sup>12</sup>; non a caso, sempre in merito a tale argomento, il CCEO tra le sue fonti ha - giustamente - incluso la legislazione dell'Impero Romano d'Oriente<sup>13</sup>.

Del Trullano - 102 canoni - il CCEO ne riporta, tra le sue fonti ai canoni, circa l'80%, infatti solo una ventina sono stati omissi, come si potrà notare dal prospetto qui sotto riportato.

<i>Titoli del CCEO</i>	<i>Canoni del CCEO</i>	<i>Canoni del Trullano</i>
<i>Canones Praeliminares</i>	2	2
<i>Tit. IV - De Ecclesiis Patriarchalibus</i>	106§2	8

<sup>11</sup> Per una panoramica generale sul diritto delle Chiese Ortodosse di tradizione bizantina ved. MEYENDORFF J., *La Teologia Bizantina - Sviluppi storici e dottrinali*, Casale Monferrato 1984 (trad. it.), 98-111; MORINI E., *La Chiesa Ortodossa. Storia - Disciplina - Culto*, Bologna 1996, 340-366. Mentre per comprendere a pieno il significato del Trullano per gli Ortodossi, si segnalano i seguenti studi: PETRA B., *Tra Cielo e Terra. Introduzione alla teologia morale ortodossa contemporanea*, Bologna 1992, 67-104; RINNE J., *Common Canons and Ecclesiastic Experience in the Orthodox Churches*, in COPPOLA R. (a.c.d.), *Incontro fra Canoni d'Oriente e d'Occidente*, I, Bari 1994, 3-20.

<sup>12</sup> In merito vedasi АУАЕК I., *Common Canons and Ecclesial Experience in the Oriental Catholic Churches*, in COPPOLA R. (a.c.d.), *Incontro fra Canoni d'Oriente e d'Occidente*, I, Bari 1994, 22-56.

<sup>13</sup> Oltre ad esserci stato un influsso del Trullano nella legislazione imperiale bizantina [ ved. TROLANOS S. N., *The Canons of the Council in Trullo in the Novels of Emperor Leo VI*, in NEDUNGATT G. - FEATHERSTONE M. (edd.), *The Council in Trullo revisited*, «Kanonika» 6, Roma 1995, 189-198] vi è anche un influsso della legislazione romana orientale e bizantina nello stesso CCEO; in merito ved.: SALACHAS D., *Influssi romani sulla codificazione canonica orientale*, in AA. VV., *Il Diritto Romano Canonico quale diritto proprio delle Comunità Cristiane dell'Oriente Mediterraneo*, «Utrumque Ius» 26, Città del Vaticano 1994, 256-538; BUCCI O., *La genesi della struttura del diritto della Chiesa Latina e del diritto delle Chiese Cristiane Orientali in rapporto allo svolgimento storico del diritto romano e del diritto bizantino*, in *Apollinaris* 65 1-2 (1992), 93-135.

<i>Titoli del CCEO</i>	<i>Canon del CCEO</i>	<i>Canon del Trullano</i>
<i>(Tit. IV - De Ecclesiis Patriarchalibus)</i>	110§1	2
" " "	133§2	8
<i>Tit. V - De Ecclesiis Archiepiscopalibus Maioribus</i>	151	39
<i>Tit. VI - De Ecclesiis Metropolitanis ceterisque Ecclesiis sui iuris</i>	159 n.2	8
" " " " " " "	165	8
" " " " " " "	169	8, 25
" " " " " " "	170	8
<i>Tit. VII - De Eparchiis et de Episcopis</i>	188§1	37
<i>Tit. X - De Clericis</i>	359	17
" " " "	373	3, 6, 13, 30
" " " "	374	5
" " " "	385§2	9
" " " "	386§1	17, 18
" " " "	387	27
<i>Tit. XII - De Monachis</i>	448	40, 43
" " " "	450 n. 4	40
" " " "	477§1	41, 46, 47
" " " "	482	42
" " " "	484	42
<i>Tit. XIV - De Evangelizatione Gentium</i>	587§1	95
" " " " "	587§2	95
<i>Tit. XV - De Magisterio Ecclesiastico</i>	614§2	64
<i>Tit. XVI - De Cultu Divino</i>	672§1	95
" " " " "	681§2	84
" " " " "	687§1	59
" " " " "	691	84
" " " " "	699§2	7
" " " " "	704	52

<i>Titoli del CCEO</i>	<i>Canonii del CCEO</i>	<i>Canonii del Trullano</i>
<i>(Tit. XVI - De Cultu Divino)</i>	705§1	28, 32
“ “ “ “ “	709	58
“ “ “ “ “	732§§1-2	102
“ “ “ “ “	758§4	3, 6, 13, 30
“ “ “ “ “	759§1	14
“ “ <i>De Matrimonio</i>	802§1	87
“ “ “ “	804	3, 6, 26
“ “ “ “	811	53
“ “ “ “	813	72
“ “ “ “	854§2	72
“ “ “ “	855§1	72
“ “ “ “	857 n.1	72
“ <i>De locis sacris</i>	872	74, 76
“ <i>De diebus festis et paenitentiae</i>	881§1	80
“ “ “ “	882	29, 56, 89
<i>Tit. XXIV - De Iudiciis in genere</i>	1062§3	25
“ “ “ “ “ “	1128§1	37
<i>Tit. XXV - De Iudicio contentioso</i>	1254	85
<i>Tit. XXVI - De quibusdam processibus specialibus</i>	1383	93
<i>Tit. XXVII - De sanctionibus poenalibus in Ecclesia</i>	1401	102
“ “ “ “ “ “	1408	2 (in fine)
“ “ “ “ “ “	1414	1 (“si quis”)
“ “ “ “ “ “	1415	93
“ “ “ “ “ “	1416	4
“ “ “ “ “ “	1417	34
“ “ “ “ “ “	1426§1	3, 41, 87

<i>Titoli del CCEO</i>						<i>Canon del CCEO</i>	<i>Canon del Trullano</i>
<i>(Tit. XXVII - De sanctionibus poenalibus in Ecclesia)</i>						1429§1	41
"	"	"	"	"	"	1430§1	26
"	"	"	"	"	"	1431§1	4, 5, 11, 13, 27, 47, 50, 51, 53, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 67, 68, 71, 73, 74, 76, 77, 79, 81, 86, 87, 88, 94, 96, 97, 99, 101
"	"	"	"	"	"	1432§1	3, 26
"	"	"	"	"	"	1433§1	7, 20, 34, 92
"	"	"	"	"	"	1433§2	4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 28, 31, 32, 33, 50, 51, 55, 56, 62, 67, 77, 79, 80, 81, 86, 88, 97
"	"	"	"	"	"	1447§2	35
"	"	"	"	"	"	1450§2	91
"	"	"	"	"	"	1453§1	3, 4
"	"	"	"	"	"	1453§2	3, 6
"	"	"	"	"	"	1453§3	44
"	"	"	"	"	"	1461	22
"	"	"	"	"	"	1466	9, 10

<i>Titoli del CCEO</i>	<i>Canon del CCEO</i>	<i>Canon del Trullano</i>
<i>Tit. XXIX - De Lege, de consuetudine et de actibus administrativis</i>	1488	2
“ “	1497§1	3, 26
“ “	1506§1	39
<i>Tit. XXX - De praescriptione et de temporis supputatione</i>	1541	25
“ “ “	1542	25

Come si può rilevare, nelle fonti del CCEO solo i seguenti canoni del Trullano non sono citati: 16, 18, 19, 21, 36, 38, 54, 49, 54, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 70, 75, 78, 82, 83, 90, 98, 100. Pertanto ecco i canoni del Trullano - con la relativa materia a cui essi si riferivano - omessi nelle fonti del CCEO:

<i>Canon del Trullano:</i>	<i>Materia:</i>	<i>Contenuto del canone:</i>
82	dottrina	vietava di dipingere Cristo in figura d'agnello <sup>14</sup>
36	strutture ecclesiastiche	ordine delle prerogative dei patriarchi <sup>15</sup>
38	disciplina ecclesiastica	l'ordine della strutturazione delle eparchie deve conformarsi all'ordinamento civile <sup>16</sup>
16, 18, 19, 21, 63	ordine ecclesiastico	il c. 16 riguardava il numero dei diaconi <sup>17</sup> ; il c. 18 stabiliva che i chierici allontanatisi dalla propria chiesa a causa delle invasio-

<sup>14</sup> SALACHAS D., *La Normativa del Concilio Trullano ...*, op. cit., 15-16.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 19-21; è da notare che il CCEO non possiede canoni aventi per oggetto la tematica inerente al *de praecedentia*.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 31-32; chiaramente il CCEO non tiene più conto di questo criterio, che invece fu caro alla Chiesa antica, che si andò adeguando alle strutture civili ed amministrative dell'Impero romano.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 49-50; il Trullano stabilì che non esisteva un numero limitato di diaconi.

*Canoni del  
Trullano:*

*Materia:*

*Contenuto del canone:*

		ni barbariche poi vi ritornassero <sup>18</sup> ; il c. 19 ribadiva la necessità di insegnare le S. Scritture da parte dei pastori delle chiese <sup>19</sup> ; il c. 21 concerneva i segni esteriori di chierici <sup>20</sup> ; il c. 63 faceva divieto di leggere le vite apocrife dei santi <sup>21</sup>
57, 66, 69, 70, 75	liturgia e culto	il c. 75 proibiva l'offerta di miele e latte all'altare <sup>22</sup> ; il c. 66 faceva divieto di corse equestri e spettacoli nella settimana seguente la Pasqua <sup>23</sup> ; il c. 69 faceva divieto ai laici d'entrare all'interno dei santuari <sup>24</sup> ; il c. 70 proibiva alle donne di prendere la parola durante gli uffici divini <sup>25</sup> ; il c. 75 stabiliva alcune modalità del canto in chiesa <sup>26</sup> ; il c. 78 sanciva l'obbligatorietà di imparare il <i>symbolum fidei</i> da parte dei catecumeni <sup>27</sup> ; il c. 83 vietava l'eucarestia al defunto <sup>28</sup> ; il c. 49 concerneva l'inginocchiarsi <sup>29</sup>
45, 49	vita monastica	il c. 45 proibiva alle donne, future monache, di entrare in chiesa con abiti riccamente adornati prima di prendere l'abito

<sup>18</sup> *Ibid.*, 52; ovviamente questo canone non ha più ragione d'essere, in quanto le invasioni barbariche furono un fenomeno tipico del mondo medievale e bizantino.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 52-53.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 54.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 56-57.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 74.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 76.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 77.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 77.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 78.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 78-79.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 79.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 79-80.

<i>Canoni del Trullano:</i>	<i>Materia:</i>	<i>Contenuto del canone:</i>
		monastico <sup>30</sup> ; il c. 49 ammoniva i monasteri a non diventare luoghi mondani <sup>31</sup>
60, 65, 100	vita cristiana	il c. 60 faceva divieto di accendere fuochi e ballarvi intorno in occasione della nuova luna <sup>32</sup> ; il c. 100 vietava di adornare le pareti degli edifici sacri con scene profane <sup>33</sup>
54, 98	diritto matrimoniale	il c. 54 ricordava il divieto di unione tra consanguinei <sup>34</sup> ; il c. 98 considerava adultero chi sposasse la fidanzata di un altro finché quest'ultimo visse <sup>35</sup>

In base a quanto detto, possiamo asserire che il *CCEO* abbia ritenuto i canoni del Trullano più importanti; infatti i canoni del Trullano omessi, sono in realtà significativi solo per poter ricostruire la storia ecclesiastica bizantina del VII secolo ed appaiono, oggi, obsoleti. Dunque si può tranquillamente sostenere che praticamente quasi tutta la legislazione trullana costituisca una valida fonte per i canoni del *CCEO*, rilevando ancora una volta che l'importanza del Trullano, quale concilio citato nelle fonti dello *ius vigens*, contiene in sé anche un risvolto ecumenico. Infatti, per gli orientali, per gli ortodossi di tradizione costantinopolitana sarà forse più visibile lo spirito ecumenico dello stesso codice, che veramente e volutamente ha tenuto ben presente il meraviglioso patrimonio canonico delle Chiese orientali.

Danilo Ceccarelli Morolli

<sup>30</sup> *Ibid.*, 86.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 89.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 91.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 95. Tale norma era probabilmente rivolta a reprimere eventuali episodi di stregoneria o tentativi di instaurare cerimonie pagane ricordiamo che pene severissime furono date già dallo stesso Giustiniano nella sua opera legislativa.

<sup>34</sup> *Ibid.*, 96-97.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 101. Il fidanzamento era, nel mondo bizantino, un atto socialmente e giuridicamente rilevante; chiaramente, oggi, tale canone risulta obsoleto.